



DEDUCIBILITA' INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA

Nuovo cambio di rotta della Cassazione in merito alla deducibilità dell'accantonamento per indennità suppletiva di clientela.

Con la sentenza n. 13506 dell'11 giugno 2009 ha stabilito la **deducibilità per competenza** dell'accantonamento per indennità suppletiva di clientela operato dalla società preponente, ritenendo che esso rientri tra quelli indicati nell'art.105 c.4 del TUIR.

Ricordiamo che in precedenza la stessa cassazione si era espressa in modo contrario ritenendo tale accantonamento deducibile solo per cassa poiché sosteneva si trattasse di oneri incerti e comunque non compresi tra quelli ammessi in deduzione dal TUIR. Alla stessa conclusione si era adeguata l'Agenzia delle Entrate facendo partire gli accertamenti sugli anni precedenti.

La Cassazione ritiene che la nuova pronuncia non contrasta con quanto stabilito in precedenza, poiché essa nasce dalla riformulazione dell'articolo 1751 del C.c., operata dal D.Lgs. 303/1991 ed efficace dal 1° gennaio 1993, che stabilisce:

*<< ... all'atto della cessazione del rapporto all'agente di commercio spetta un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
- l'agente ha procurato nuovi clienti o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti ed il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti...>>* non facendo più alcuna distinzione tra i diversi tipi di indennità che spettano agli agenti di commercio all'atto di interruzione del rapporto con la casa mandante, mentre le altre sentenze si riferivano a periodi di imposta anteriori al 1993.

SCUDO FISCALE

L'art. 13 bis del D.L. 01/07/2009 n. 78 ha previsto l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle **attività finanziarie e patrimoniali** detenute fuori dal territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del monitoraggio fiscale di cui al D.L. 28/06/1990 n. 167, e degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

Si tratta di una importante opportunità per coloro che detengono o hanno esportato capitali (ma non solo) all'estero **in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari** che si perfeziona con la redazione di una **dichiarazione riservata** da presentare ad un intermediario abilitato ed al pagamento di una imposta straordinaria da calcolare sul valore delle attività detenute o esportate all'estero.

L'obiettivo è quello di ottenere l'emersione di capitali esteri attraverso il rimpatrio e/o la regolarizzazione per garantire una maggiore trasparenza bancaria su investimenti e depositi, anche per quelli detenuti in paesi che assicurano particolari agevolazioni (i cosiddetti paradisi fiscali). A tal proposito si segnala il progressivo abbattimento delle barriere di riservatezza dei cosiddetti "paradisi fiscali" anche per la continua opera dell'OCSE.

AMBITO SOGGETTIVO

L'agevolazione è rivolta ai soggetti interessati al monitoraggio fiscale di cui al D.L. 28/06/1990 n. 167 ossia:

- **Persone fisiche** comprese quelle titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
- **Enti non commerciali**;
- **Società semplici e associazioni equiparate** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (TUIR);
- **Società controllate estere** di cui agli art. 167 e 168 del TUIR.

Esclusi gli enti commerciali nonché le società di persone e di capitali.

I soggetti interessati devono essere residenti nel territorio dello Stato secondo le definizioni del TUIR (art.2 per le persone fisiche e art. 5 e art. 73 per le società semplici, enti non commerciali e associazioni).

AMBITO OGGETTIVO

Le disposizioni relative al rimpatrio di capitali hanno per oggetto le somme di **denaro** e le altre **attività finanziarie** quali azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazioni a organismi di investimento collettivo, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria.

RIPRODUZIONE VIETATA



Oltre al denaro ed alle attività finanziarie elencate in precedenza, rientrano anche gli **investimenti di natura non finanziaria**, come gli immobili e i fabbricati situati all'estero, gli oggetti preziosi, le opere d'arte e gli yacht, sempreché suscettibili di produrre reddito.

Tali capitali devono essere detenute all'estero a partire da una **data non successiva al 31 dicembre 2008**.

MODALITA' DI ADESIONE

L'emersione di capitali si può ottenere attraverso:

- 1) **IL RIMPATRIO DI CAPITALI** conferendo agli intermediari abilitati l'incarico di **ricevere in deposito, custodia, amministrazione o gestione le attività provenienti dall'estero** tramite il materiale ingresso nel territorio dello Stato di capitali ed attività finanziarie. Anche le attività di natura non finanziaria dovranno essere fisicamente importate in Italia il che comporta l'obbligo di presentare la relativa dichiarazione in dogana di cui agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 633/1972.

Si precisa che il rimpatrio può avvenire anche senza il materiale trasferimento delle attività detenute all'estero attraverso il conferimento dell'incarico di **custodia, deposito, amministrazione o gestione** all'intermediario abilitato, delle attività detenute o esistenti all'estero (rimpatrio giuridico) così come era stato previsto per le precedenti versioni dello scudo fiscale.

Il rimpatrio ha efficacia per il denaro e le attività finanziarie detenute **in qualsiasi paese estero, europeo ed extraeuropeo**.

Il rimpatrio di attività di natura non patrimoniali, benché astrattamente previsto dalla normativa, non sono concretamente realizzabili in quanto non appaiono idonee a formare oggetto di custodia e di deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati.

- 2) **LA REGOLARIZZAZIONE DEI CAPITALI** detenuti all'estero che si intendono mantenere all'estero. Non si ha, quindi, in questo caso, un trasferimento materiale nel territorio dello stato.

Si presenta la dichiarazione riservata agli intermediari abilitati così come previsto per il rimpatrio ma per le attività di natura finanziaria occorre allegare una certificazione o altra documentazione analoga rilasciata dall'intermediario estero (ad esempio l'estro conto bancario), avente data ragionevolmente ravvicinata a quella di presentazione delle dichiarazioni riservate che attesti il deposito o la costituzione delle attività finanziarie oggetto dell'operazione presso l'intermediario estero medesimo.

Per quanto riguarda invece le attività patrimoniali per la regolarizzazione occorre una perizia di stima che ne attesti il valore da conservare da parte del contribuente (non è necessario allegarla alla dichiarazione riservata).

La regolarizzazione ha efficacia per il denaro e le attività finanziarie e patrimoniali detenute in **paesi della comunità europea o in un paese aderente allo spazio economico europeo** che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (attualmente solo la Norvegia e l'Islanda, escluso il Liechtenstein).

INTERMEDIARI ABILITATI

Per le operazioni di emersione è necessario avvalersi dell'intervento di intermediari abilitati previsti dall'art. 11, c. 1, lettera b), del D.L. 350/2001, ossia:

- **Banche italiane;**
- **Società di intermediazione mobiliare;**
- **Società di gestione del risparmio;**
- **Società fiduciarie;**
- **Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico;**
- **Poste italiane SpA;**
- **Stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.**

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

L'imposta straordinaria è pari al 50% del rendimento presunto delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate. Il rendimento si presume pari al 2% annuo per i 5 anni precedenti. **In sostanza l'imposta è pari al 5% delle attività finanziarie indicate nella dichiarazione riservata.** Si tratta di una presunzione assoluta che non tiene conto né dell'effettivo periodo di detenzione né del reale rendimento conseguito e che è comprensivo di sanzioni ed interessi.

Non è consentito lo scomputo di eventuali perdite né il riconoscimento di ritenute o crediti e non costituisce per il contribuente un importo deducibile né compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Per quanto riguarda il valore delle attività finanziarie non si è tenuti ad adottare specifici criteri di valorizzazione. Il contribuente può quindi valorizzare le attività al valore corrente ovvero al costo di acquisto delle stesse o a valori intermedi. Resta fermo che gli effetti previsti in conseguenza dell'emersione delle disponibilità detenute all'estero sono limitati agli importi indicati nella dichiarazione riservata.

EFFETTI

Con l'adesione allo scudo fiscale, che si concretizza con il pagamento dell'imposta straordinaria, è prevista **l'inibizione**

RIPRODUZIONE VIETATA



dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, nonché l'estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse, relativamente ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2008.

La preclusione opera automaticamente in tutti i casi in cui sia possibile ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività detenute all'estero e rimpatriate, come ad esempio in presenza di contestazione di ricavi e compensi occultati oppure può altresì essere opposto ad accertamenti di tipo sintetico basati su elementi di capacità contributiva. Il contribuente dovrà proteggersi con lo scudo in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche oppure entro 30 gg. da quando ha avuto formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica. Se la violazione è già stata contestata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche alla data di presentazione della dichiarazione gli effetti protettivi non potranno essere utilizzati.

Viene garantito l'anonimato a coloro che effettuano il rimpatrio o la regolarizzazione e dunque gli intermediari non devono fornire i dati acquisiti all'amministrazione finanziaria, nemmeno in sede di accertamento, e non sono tenuti agli obblighi di segnalazione derivanti dalla normativa sull'antiriciclaggio.

I contribuenti sono inoltre **esonerati dall'obbligo di dichiarazione** delle medesime attività relative al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

Vengono **coperti i reati tributari di dichiarazione infedele, omessa presentazione della dichiarazione** e, con le modifiche apportate in sede di approvazione, è esclusa **la punibilità anche per i reati di falso in bilancio, occultamento o distruzione documentale e dichiarazione fraudolenta.**

Di contro vengono inasprite le sanzioni per chi in futuro avrà commesso quelle violazioni ovvero se le ha già commesse non le ha sanate (sanzioni raddoppiate per omessa ed infedele dichiarazione in riferimento a somme detenute in paradisi fiscali), e introdotti ulteriori poteri in capo all'amministrazione (si presume che le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi siano costituite con redditi sottratti a tassazione).

In conclusione tale normativa appare un'opportunità da prendere seriamente in considerazione soprattutto alla luce delle manifeste evoluzioni della normativa fiscale internazionale atte a "smontare" progressivamente tutte le garanzie di anonimato sin d'ora assicurate in certi Stati esteri.

VENDITE "A DISTANZA" IN AMBITO COMUNITARIO: NOVITA' IVA

Alle vendite così dette "a distanza" effettuate nei confronti di **acquirenti comunitari privati** è applicabile un particolare trattamento ai fini IVA, in base al quale, per le cessioni al di sopra di determinati requisiti in termine di volume di cessioni effettuate, l'imposta è applicata nello Stato di destinazione dei beni, in deroga al principio di applicazione dell'IVA nello Stato di origine dei beni applicabile alle cessioni effettuate nei confronti di privati.

Il Legislatore nazionale ha delimitato la definizione di vendita a distanza alle sole **"cessioni effettuate su catalogo, per corrispondenza e simili"** (quali, ad esempio, telefono e Internet) cioè operazioni effettuate **nei confronti di privati consumatori** (o soggetti assimilati non tenuti ad assolvere l'IVA relativa agli acquisti intracomunitari effettuati) caratterizzate dal fatto che **il trasporto della merce in un territorio di un altro Stato UE è effettuata direttamente a cura del fornitore** o per suo conto, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto.

VENDITE A DISTANZA	⇒	TIPOLOGIA DI ACQUIRENTE	⇒	PRIVATI CONSUMATORI e soggetti assimilati
	⇒	MODALITA' DI CONSEGNA	⇒	TRASPORTO/SPEDIZIONE di un altro Stato UE A CURA DEL CEDENTE

Recentemente la Legge Comunitaria 2008 (L. 88/2009) ha provveduto ad allineare alla vigente normativa comunitaria (art. 34, Direttiva n. 2006/112/CE) i limiti per l'applicazione dell'IVA in Italia delle cessioni nei confronti di privati comunitari e per l'applicazione dell'IVA nello Stato UE di partenza delle cessioni nei confronti di privati italiani.

VENDITE A DISTANZA EFFETTUATE DA OPERATORI ITALIANI

L'art. 41, comma 1, lett. b) D.L. n. 331/1993 stabilisce che per le **vendite a distanza** in essere **da operatori nazionali** operate **nei confronti di consumatori privati** o soggetti passivi non tenuti all'applicazione dell'Iva sugli acquisti intracomunitari, **residenti in altri Stati Ue, con trasporto/spedizione a cura del cedente** (direttamente o tramite sui incaricati) **costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili** qualora l'ammontare complessivo delle stesse cessioni effettuate nell'altro Stato UE **ha superato** nell'anno precedente o supera nell'anno in corso **l'importo di €**

RIPRODUZIONE VIETATA



100.000 (nuovo limite introdotto art. 24, co.7, lett. c dalle L.88/2009) ovvero il minore importo eventualmente stabilito dall'altro Stato UE di destinazione dei beni.

Al di sotto di tale limite le cessioni risultano imponibili in Italia (Stato di partenza dei beni) **salvo opzione** dell'operatore italiano per l'applicazione dell'IVA nello Stato di destinazione dei beni anche senza il superamento del limite di cui sopra (tale opzione può essere esercitata per ciascuno Stato UE di destinazione dei beni ed è valida fino a revoca con un minimo di 3 anni).

I limiti per le vendite a distanza vigenti nei singoli Stati UE sono i seguenti:

STATO UE	LIMITE (Valore in €)	STATO UE	LIMITE (Valore in €)
AUSTRIA	100.000	LITUANIA	36.203
BELGIO	35.000	LUSSEMBURGO	100.000
BULGARIA	35.971	MALTA	35.000
CIPRO	35.000	OLANDA	100.000
DANIMARCA	37.551	POLONIA	44.426
ESTONIA	35.151	PORTOGALLO	35.000
FINLANDIA	35.000	REPUBBLICA CECA	43.420
FRANCIA	100.000	REPUBBLICA SLOVACCA	35.000
GERMANIA	100.000	ROMANIA	32.702
GRAN BRETAGNA	71.854	SLOVENIA	35.000
GRECIA	35.000	SPAGNA	35.000
IRLANDA	35.000	SVEZIA	33.869
LETTONIA	34.433	UNGHERIA	34.671

Le cessioni **eccedenti il limite di € 100.000 (o per opzione)** sono fatturate dall'operatore nazionale in **regime di non imponibilità ex art. 41, comma 1, lett. b) D.L. 331/1993**, e per adempiere agli obblighi fiscali nello Stato UE di destinazione dei beni ove la cessione risulta imponibile, **l'operatore nazionale deve nominare un rappresentante fiscale ovvero provvedere all'identificazione diretta in tale Stato**. Se il limite è superato in corso dell'anno, l'obbligo di nomina del rappresentante fiscale o di identificazione diretta decorre dalla data di effettuazione della prima operazione eccedente il limite.

Trattandosi di cessioni intracomunitarie non imponibili esse vanno ricomprese nel modello INTRA 1-bis e, inoltre, rilevano agli effetti dell'acquisizione dello status di esportatore abituale e, di conseguenza, per la quantificazione del plafond a disposizione per effettuare acquisti senza applicazione di IVA.

Le cessioni **non eccedenti il limite**, invece, risultano **imponibili in Italia** e pertanto l'operatore nazionale è tenuto all'emissione della fattura con IVA mentre nessun adempimento è richiesto nello Stato di destinazione dei beni.

VENDITE A DISTANZA EFFETTUATE DA OPERATORI COMUNITARI

L'art. 40, comma 3 e 4, D.L. n. 331/1993 stabilisce che per le **vendite a distanza** in essere **da operatori comunitari** operate **nei confronti di consumatori privati** o soggetti passivi non tenuti all'applicazione dell'Iva sugli acquisti intracomunitari, **residenti in Italia, con trasporto/spedizione a cura del cedente** (direttamente o tramite sui incaricati) **costituiscono cessioni effettuate in Italia** qualora di ammontare complessivo (nell'anno precedente o in quello in corso) **superiore ad € 35.000** (nuovo limite introdotto art. 24, co.7, lett. c dalle L.88/2009).

Al di sotto di tale limite le cessioni sono imponibili nello Stato UE di partenza dei beni.

VENDITE A DISTANZA EFFETTUATE DA OPERATORI ITALIANI	⇒	NON SUPERIORI (nell'anno precedente o in quello in corso) a € 100.000 (o minore importo vigente nell'altro Stato UE)	⇒	IMPONIBILI IN ITALIA (Salvo opzione)
	⇒	SUPERIORI (nell'anno precedente o in quello in corso) a € 100.000 (o minore importo vigente nell'altro Stato UE) oppure IN CASO DI OPZIONE	⇒	NON IMPONIBILI IN ITALIA

RIPRODUZIONE VIETATA



VENDITE A DISTANZA EFFETTUATE DA OPERATORI COMUNITARI	⇒	NON SUPERIORI A € 35.000 (nell'anno precedente o in corso)	⇒	IMPONIBILI NELLO STATO UE DI PROVENIENZA (Salvo opzione)
	⇒	SUPERIORI A € 35.000 (nell'anno precedente o in corso) oppure IN CASO DI OPZIONE	⇒	IMPONIBILI IN ITALIA

DETRAZIONE 36% SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

L'agevolazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie consiste nella possibilità di detrarre dall'Irpef il 36%, in 10 quote annue di pari importo, delle spese sostenute, nei limiti di € 48.000 per unità immobiliare, per manutenzioni straordinarie, restauri e risanamenti conservativi e ristrutturazioni edilizie di singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze. L'agevolazione fiscale è inoltre estesa agli interventi di manutenzione ordinaria realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali.

A tal riguardo **il disegno di legge della Finanziaria 2010 proroga fino al 31 dicembre 2012** il termine per poter fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e, inoltre, **conferma a regime l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per le prestazioni di manutenzioni ordinarie e straordinarie per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa** (termini prorogati fino al 31.12.2010 dalla Finanziaria 2008).

Particolare attenzione deve essere posta in caso di **mutamento del possessore dell'immobile** per poter correttamente individuare il soggetto a cui spettano le quote di detrazione non ancora spese.

A tal riguardo l'Agenzia delle Entrate nel corso degli anni ha diramato diversi chiarimenti, seppur non sempre "lineari", dai quali si evince che **il concetto di fondo** consiste nel fatto **che le detrazioni non godute seguono il bene** anche se questo principio, per esempio, non vale quando viene ceduta una quota di proprietà senza che venga persa la titolarità del bene sulla parte restante.

Per una migliore esemplificazione dei vari casi di mutamento del possessore del bene oggetto di agevolazione fiscale riportiamo la seguente tabella:

CASO	SOLUZIONE	RIFERIMENTO
Cessione unità immobiliare ad altro soggetto Irpef	La detrazione spetta al nuovo proprietario per intero a partire dall'anno della cessione (anche se il precedente non ne ha usufruito). Il principio non è derogabile per volontà delle parti.	Art. 1, comma 7 L. 449/97 Risoluzione n. 457/E/08
Cessione unità immobiliare in cui l'acquirente non sia soggetto Irpef	La detrazione dovrebbe proseguire in capo al cedente .	Non ci sono riferimenti precisi da parte dell'Agenzia delle Entrate al riguardo.
Cessione di quota di immobile ad altro comproprietario (persona fisica) che diviene unico proprietario	La detrazione spetta al nuovo proprietario per intero a partire dall'anno della cessione	Risoluzione n. 77/E/09
Cessione di quota di immobile da parte del titolare esclusivo che diviene comproprietario	La detrazione resta per intero in capo all'originario titolare	Circolare n. 95/E/00
Stesso caso precedente ma con trasferimento di una porzione immobiliare autonomamente accatastata	La detrazione si riduce proporzionalmente in capo all'originario proprietario e viene per tale quota attribuita all'acquirente	Circolare n. 95/E/00
Subentro da parte di un terzo in una quota di proprietà	La quota di detrazione spettante al venditore non si trasferisce all'acquirente ma resta all'originario titolare	Circolare n. 24/E/04
Cessione dell'immobile con spese agevolate sostenute dal familiare convivente	La detrazione dovrebbe permanere in capo al familiare	Non ci sono riferimenti precisi da parte dell'Agenzia delle Entrate al riguardo.
	La detrazione si trasferisce all'erede che dispone della detenzione materiale e diretta dell'immobile . In	Art. 2, comma 5, L. 289/02 Circolare 24/E/04

RIPRODUZIONE VIETATA



Decesso del proprietario	manca (ad esempio immobile locato a terzi) la detrazione va persa. La rinuncia all'eredità fa venir meno la detrazione, nonostante permanga il diritto di abitazione	
Donazione dell'immobile a terzi	La detrazione si trasferisce al donatario che dispone della detenzione materiale e diretta dell'immobile. In mancanza, si ritiene che resti in capo al donante (ma il punto andrebbe chiarito ufficialmente)	Circolare 24/E/04
Cessazione del contratto di locazione o comodato	La detrazione continua in capo al locatario o comodatario che ha sostenuto le spese agevolate	Circolare 57/E/98
Decesso del locatario/comodatario	La detrazione si perde , non trasferendosi agli eredi del locatario o comodatario che ne aveva diritto	Circolare 57/E/98

DETRAZIONE 55% PER GLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

L'agevolazione fiscale spettante ai contribuenti (sia persone fisiche che società) che sostengono determinate spese per il conseguimento del risparmio energetico consiste, come noto, in una detrazione d'imposta pari al 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione diverso in relazione a ciascuno degli interventi agevolabili previsti.

La normativa in oggetto è stata recentemente oggetto di semplificazione per quanto riguarda gli adempimenti e la documentazione da predisporre per poter usufruire dell'agevolazione, infatti la Legge n. 99 del 23.07.2009 per:

- **gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;**
- **gli interventi, realizzati dal 2008, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione**

in cui è stato **eliminato l'obbligo della redazione**, da parte di un tecnico abilitato, **dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica, eliminando** conseguentemente **l'invio telematico all'ENEA dell'Allegato A** entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Per tali tipologie di intervento è ora necessario esclusivamente acquisire l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante la conformità degli interventi effettuati ai requisiti richiesti dalla normativa e la trasmissione telematica all'ENEA esclusivamente l'Allegato E.

Le disposizioni contenute nella Legge n. 99 del 23.07.2009 decorrono dal 15.08.2009 ma, non essendo stata disposta alcuna specifica decorrenza per la nuova semplificazione in oggetto, l'ENEA **"ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15.08 siano tenuti a presentare sia l'Allegato A che l'Allegato E, mentre coloro che completano i lavori a partire dal 15.08 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo Allegato E ... , lasciando in bianco l'Allegato A e selezionando solo la casella in calce a detto allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto"**.

TABELLA RIEPILOGATIVA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ASSEVERAZIONE	CERTIFICAZIONE o QUALIFICAZIONE ENERGETICA	
Riqualificazione energetica (comma 344 Finanziaria 2007)	SI	SI	
Interventi sull'involucro (comma 345 Finanziaria 2007)	SI <i>Sostituibile</i> con certificazione del produttore nei casi di sostituzione di finestre comprensive di infissi	SI <i>Sostituibile</i> con modalità semplificata (Allegato G) NO Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi	
Installazione pannelli solari (comma 346 Finanziaria 2007)	SI	NO (dal 2008)	
Sostituzione impianti climatizzazione invernale (comma 347 Finanziaria 2007)	SI <i>Sostituibile</i> con certificazione del produttore per impianti con potenza inferiore a 100kW	Per lavori ultimati FINO AL 14.08.2009	SI <i>Sostituibile</i> con modalità semplificata (Allegato G) per impianti con potenza inferiore a 100kW
		Per lavori ultimati DAL 14.08.2009	NO

RIPRODUZIONE VIETATA



RISCOSSIONE: MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE ANNUO

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 4.09.2009 ha ridotto il **tasso annuo degli interessi di mora** applicabile dall'1.01.2009 sulle **somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento** portandolo dall'8,4% al **6,8358%**.

Tale riduzione, tuttavia, non opera con riguardo agli interessi aggiuntivi di competenza degli Enti pubblici previdenziali disciplinati dall'art. 24, D.Lgs. n. 46 del 1999.

NUOVE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO ENTRATEL PER SOCIETA' E STUDI ASSOCIATI

Il Garante della privacy, con il Provvedimento 18.9.2008, ha **"imposto" la riorganizzazione del sistema di accesso ai servizi telematici Entratel e Fisconline**, gestiti dall'Agenzia delle Entrate, al fine di adeguarli, con specifico riferimento alla protezione dei dati personali, a "migliori standard di sicurezza".

Il Garante della privacy ha evidenziato che i citati servizi telematici presentano 2 criticità:

1. **la mancata scadenza periodica** delle password di accesso al sito Web di Entratel e di Fisconline;
2. l'accesso con **credenziali "generiche"** da parte delle società o degli enti.

L'Agenzia delle Entrate nella recente Circolare 25.6.2009, n. 30/E, con riferimento a quanto disposto nel Provvedimento 10.6.2009, rammenta che, al fine di rimuovere la prima criticità ha adottato, a partire dal 4.2.2009, un piano di "password policy" che, **con periodicità di 90 giorni**, obbliga coloro che usufruiscono dei citati servizi telematici, alla **sostituzione della password di accesso** ai siti Web di Entratel e di Fisconline. **La nuova password deve necessariamente essere diversa da quella precedente.**

Per quanto riguarda la seconda criticità rilevata dal Garante della privacy, l'Agenzia delle Entrate ha modificato le modalità di accesso ai citati servizi telematici da parte dei **"soggetti diversi dalle persone fisiche"**, ossia in particolare da parte di società e studi associati.

A tali soggetti, **attualmente identificati** tramite credenziali **qualificate come "generiche"** (in quanto riferite genericamente alla società/studio associato) è richiesto di comunicare all'Agenzia delle Entrate, **entro il 31.10.2009**, i nominativi dei c.d. **"gestori incaricati"** che di fatto sono le persone fisiche che **amministrano l'accesso**, in nome e per conto della società/studio associato, ai citati servizi telematici (Entratel o Fisconline).

Tali soggetti, a loro volta, dovranno comunicare al sistema informatico gli **"operatori incaricati"**, cioè quei soggetti, sempre persone fisiche, che **".. hanno il compito di utilizzare i servizi telematici in nome e per conto dell'ente (pubblico o privato) che li ha autorizzati in tal senso"**.

I **"gestori incaricati"**, che per ciascuna **"sede telematica" possono essere da un minimo di 1 ad un massimo di 4**, hanno il compito di **"gestire"** la lista degli **"operatori incaricati"**, cioè effettuare, negli archivi del sistema informatico del servizio telematico, gli inserimenti, le variazioni e le cancellazioni dei soggetti autorizzati ad utilizzare il citato servizio.

In merito, la Circolare in esame precisa che:

- ⇒ un medesimo soggetto può essere **incaricato da più società**;
- ⇒ il **rappresentante legale** della società **può ricoprire il ruolo di "gestore incaricato"**;
- ⇒ i **"gestori incaricati"** possono identificarsi ed agire materialmente **quali "operatori incaricati"**. È invece **esclusa** la possibilità inversa.

In merito si evidenzia che, l'Agenzia delle Entrate, **a decorrere dal:**

- ⇒ **1.9.2009** provvederà a **disattivare** tutte le credenziali **risultanti ancora "generiche"**;
- ⇒ **1.11.2009** provvederà a **revocare** agli utenti **"diversi dalle persone fisiche" (società o enti) le abilitazioni ai servizi telematici (Entratel o Fisconline) nel caso in cui non abbiano effettuato la citata comunicazione.**

MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

La **comunicazione all'Agenzia delle Entrate** dei **"gestori incaricati"** va effettuata dal **rappresentante legale** della società/ente, utilizzando le seguenti modalità **alternative**:

- ⇒ **online**, utilizzando l'apposita funzione disponibile sul sito *Web* di accesso ai citati servizi telematici;
- ⇒ **cartacea**, utilizzando l'apposito modello da presentare:
 - se **già abilitati** all'utilizzo dei citati servizi telematici, **all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate** che ha **rilasciato l'abilitazione** stessa
 - se **non ancora abilitati** all'utilizzo dei citati servizi telematici, a **qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione** in cui la società ha il proprio **domicilio fiscale**

La comunicazione degli **"operatori incaricati"** va invece effettuata da parte del **"gestore incaricato" soltanto con la modalità online**. Quest'ultimo, analogamente al rappresentante legale della società, deve essere titolare di un'autonoma abilitazione al servizio telematico.

RIPRODUZIONE VIETATA



In merito si evidenzia che ai fini della citata comunicazione:

- ⇒ il **rappresentante legale** della società deve possedere un'**autonoma abilitazione**;
- ⇒ è opportuno verificare che il **rappresentante legale** in carica della società/ente sia **effettivamente "noto"** all'Anagrafe Tributaria consultando, la sezione "*anagrafica*" del servizio "*Cassetto fiscale*".
- ⇒ L'eventuale incongruenza va aggiornata presentando l'apposita dichiarazione di variazione dati (mod. AA7/9).

Si evidenzia che la Circolare n. 30/E in esame consente anche ai **singoli professionisti**, già abilitati all'utilizzo dei servizi telematici, "*in ragione del particolare assetto organizzativo adottato dall'utente nell'esercizio della propria attività*", di **comunicare all'Agenzia delle Entrate** i nominativi dei soggetti, persone fisiche, che "**di fatto**" **interagiscono con tali servizi** (si pensi ad esempio, ai collaboratori che operano all'interno di uno studio professionale).

Attualmente **per i professionisti** la comunicazione sopra citata va presentata soltanto in forma cartacea.

DISABILITAZIONE DAI SERVIZI TELEMATICI

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 30/E/2009 ha chiarito le modalità con le quali disabilitare i citati servizi telematici con riferimento ad alcune specifiche circostanze che possono coinvolgere il soggetto abilitato al loro utilizzo, tra le più importanti ricordiamo:

- ⇒ **CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DA PARTE DELLA SOCIETA':** va presentata, **in carta libera**, la richiesta di disabilitazione al servizio telematico, nella quale va dichiarato di aver ottemperato **a tutte le operazioni conclusive attinenti l'abilitazione medesima** (quali, ad esempio, scarico delle ricevute telematiche ovvero trasmissione nei termini previsti di documenti per i quali è stato assunto l'impegno a trasmettere telematicamente);
- ⇒ **TRASFORMAZIONE AZIENDALE:** la Società **incorporata o fusa** dovrà provvedere ai citati adempimenti inerenti la disabilitazione al servizio telematico ferma restando la possibilità per la società risultante dall'operazione di richiedere una nuova abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline. L'Agenzia delle Entrate precisa che "*prima di procedere alla disabilitazione, fermi restando i termini previsti per gli adempimenti da assolvere, (l'Agenzia delle Entrate) assegna un congruo termine agli utenti interessati e coinvolti nella trasformazione per consentire loro di procedere ad alcune operazioni conclusive e, in particolare, allo scarico delle ricevute relative ai file più recentemente trasmessi*".

COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA

La legge 78/2009 ha previsto la data del 1 ottobre 2009 quale data di partenza della fase di sperimentazione della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa. Durante tale fase la "ComUnica" resta affiancata dalle comunicazioni tradizionali mentre **a decorrere dal 01/04/2010 la procedura della Comunicazione Unica diventerà l'unica strada obbligatoria** per avviare un'impresa.

Ricordiamo che la Comunicazione Unica riguarda tutte le tipologie di imprese iscrivibili al Registro delle imprese ed è valida ai fini:

- dell'iscrizione al Registro delle Imprese;
- fiscali, previdenziali e assistenziali.

SCADENZE QUARTO TRIMESTRE 2009

Giovedì 15 ottobre	IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di settembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
Venerdì 16 ottobre	IVA LIQUIDAZIONE MENSILE Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell'imposta dovuta. IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di settembre. IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto - codice tributo 1004). IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

RIPRODUZIONE VIETATA



	<p>Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p> <p>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).</p> <p>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE Versamento delle ritenute operate a settembre relative a: 1) rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); 2) utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); 3) contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associato risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</p> <p>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p> <p>INPS DIPENDENTI Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.</p> <p>INPS GESTIONE SEPARATA Versamento del contributo del 17% o 25,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 25,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
Martedì 20 ottobre	<p>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre. La presentazione può essere effettuata anche con l'apposito software Intr@Web. Utilizzando la modalità telematica di presentazione, l'invio può essere effettuato entro il 26 ottobre.</p> <p>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel terzo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.</p>
Lunedì 26 ottobre	<p>MOD. 730/2009 INTEGRATIVO Termine per la consegna al CAF o ad un professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2009, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.</p>
Venerdì 30 ottobre	<p>ENTI NON COMMERCIALI MOD. EAS Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate del mod. EAS da parte degli enti associativi, al fine di comunicare dati e notizie rilevanti ai fini fiscali. Tale termine interessa sia gli enti già costituiti al 29.11.2008 sia gli enti costituiti successivamente al 29.11.2008 per i quali il termine di presentazione della comunicazione, fissato entro 60 giorni dalla costituzione, è scaduto antecedentemente al 30.10.2009. Si evidenzia che, con il Comunicato stampa 23.9.2009, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato il rinvio di tale termine (alla data attuale non ancora noto) e la non applicabilità di sanzioni nel caso di errori di compilazione esclusivamente formali..</p>
Sabato 31 ottobre	<p>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, relativamente al terzo trimestre. La presentazione può essere effettuata anche con l'apposito software Intr@Web. Utilizzando la modalità telematica di presentazione, l'invio può essere effettuato entro il 5 novembre.</p> <p>ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI Termine ultimo per comunicare all'Agenzia delle Entrate, da parte delle società/studi associati, i nominativi dei "gestori" e degli "incaricati", ossia dei soggetti (persone fisiche) che utilizzano, in nome e per loro conto, i servizi telematici (Entratel / Fisconline). In caso di mancato adempimento, dall'1.11.2009 l'Agenzia delle Entrate provvede d'ufficio alla revoca delle abilitazioni.</p>

RIPRODUZIONE VIETATA



<p>Lunedì 2 novembre</p>	<p>IVA CREDITO TRIMESTRALE Presentazione all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, della richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. "IVA TR".</p> <p>INPS DIPENDENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di settembre; • Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di settembre. <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</p> <p>INPS AGRICOLTURA Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.</p> <p>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2008 Versamento della seconda rata annuale (con la maggiorazione del 3% a titolo di interessi) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2008, ai sensi della Legge n. 244/2007 (codice tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni).</p>
<p>Martedì 10 novembre</p>	<p>MOD. 730/2009 INTEGRATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consegna, da parte del CAF o del professionista abilitato al dipendente/pensionato/collaboratore, di copia del mod. 730/2009 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo; • Comunicazione da parte del professionista abilitato, al sostituto d'imposta, del risultato finale della liquidazione mod. 730-4 integrativo; • Comunicazione da parte del CAF, al sostituto d'imposta (se non avente domicilio fiscale in una delle 44 province di cui al Provvedimento 23.1.2009), del risultato finale della liquidazione mod. 730-4 integrativo; • Invio telematico da parte del CAF o del professionista abilitato all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730/2009 integrativi.
<p>Lunedì 16 novembre</p>	<p>LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta; • Liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali). <p>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO Presentazione, in via telematica, della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di ottobre.</p> <p>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di ottobre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.</p> <p>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).</p> <p>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p> <p>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. <p>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI Versamento delle ritenute (4%) operate a ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p> <p>INPS DIPENDENTI Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.</p>

RIPRODUZIONE VIETATA



	<p>INPS CONTRIBUTI IVS Versamento della terza rata fissa per il 2009 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.</p> <p>INPS GESTIONE SEPARATA Versamento del contributo del 17% o 25,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a ottobre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 25,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>INPS AGRICOLTURA Versamento della terza rata fissa per il 2009 dei contributi previdenziali da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).</p>
Venerdì 20 novembre	<p>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre. La presentazione può essere effettuata anche con l'apposito software Intr@Web. Utilizzando la modalità telematica di presentazione, l'invio può essere effettuato entro il 25 novembre.</p> <p>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.</p>
Domenica 29 novembre	<p>PROFESSIONISTI INDIRIZZO PEC Termine entro il quale i professionisti iscritti in Albi o elenchi istituiti con legge dello Stato sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata ed a comunicare il relativo indirizzo ai relativi Ordini/Collegi.</p> <p>Si rammenta che in luogo della PEC è consentito l'utilizzo di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che siano in grado di certificare la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, l'integrità del contenuto delle comunicazioni nonché l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.</p>
Lunedì 30 novembre	<p>MOD. 730/2009 Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese per l'importo dovuto a titolo di acconto 2009 (seconda o unica rata).</p> <p>ACCONTI IRPEF/IRES/IRAP 2009 Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF/IRES/IRAP 2009 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.</p> <p>ACCONTI CONTRIBUTI IVS Versamento della seconda rata dell'acconto 2009 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.</p> <p>ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA Versamento della seconda rata dell'acconto 2009 del contributo previdenziale da parte dei professionisti sprovvisti di cassa previdenziale.</p> <p>INPS DIPENDENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di ottobre; • Invio telematico del mod. Emens per le retribuzioni corrisposte nel mese di ottobre. <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</p>
Martedì 15 dicembre	<p>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di novembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi</p> <p>SCUDO FISCALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Versamento dell'imposta sostitutiva pari al 5% delle attività detenute all'estero ai fini del perfezionamento della regolarizzazione / rimpatrio delle attività detenute all'estero (c.d. "scudo fiscale") previsto dall'art. 13-bis, DL n. 78/2009; 2) Presentazione ad un intermediario (banca, Posta, SIM, ecc.) della dichiarazione riservata, da redigersi utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 14.9.2009.
Mercoledì 16 dicembre	<p>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell'imposta dovuta.</p> <p>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di novembre.</p>

RIPRODUZIONE VIETATA



	<p>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).</p> <p>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p> <p>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE Versamento delle ritenute operate a novembre relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. <p>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p> <p>INPS DIPENDENTI Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.</p> <p>INPS GESTIONE SEPARATA Versamento del contributo del 17% o 25,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 25,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>RIVALUTAZIONE TFR Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR (codice tributo 1712).</p> <p>ICI Versamento dell'imposta dovuta per il 2009 (saldo o unica soluzione deliberata dal Comune).</p>
Lunedì 21 dicembre	<p>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre. La presentazione può essere effettuata anche con l'apposito software Intr@Web. Utilizzando la modalità telematica di presentazione, l'invio può essere effettuato entro il 28 dicembre.</p>
Lunedì 28 dicembre	<p>IVA ACCONTO Versamento dell'acconto IVA per il 2009 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).</p>
Giovedì 31 dicembre	<p>INPS DIPENDENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di novembre; • Invio telematico del mod. Emens per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre. <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</p> <p>FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA Comunicazione ai fondi di previdenza integrativa/compagnie di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. UNICO o 730/2009, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.</p> <p>REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione di opzione per il regime di trasparenza (triennio 2009- 2011) previsto per le società di capitali dagli artt. 115 e 116, TUIR. L'opzione interessa anche le società che hanno adottato tale regime nel triennio 2006-2008 e che intendono continuare ad applicarlo nel triennio 2009-2011.</p>

A disposizione per eventuali chiarimenti.

RIPRODUZIONE VIETATA